

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

X LEGISLATURA

---

N. 272

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, BOMPIANI, CONDORELLI, Saporito, Ceccatelli, Lombardi, De Cinque, D'Amelio, Fontana Elio, Di Lembo, Pinto, Di Stefano e Manzini

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

---

Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole

---

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 dicembre 1951, n. 1571, prevede l'esonero dal canone di abbonamento alle radio audizioni per le scuole di ogni ordine e grado nelle cui aule siano installati apparecchi radio televisivi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni. L'esonero dal canone è stabilito dal legislatore in considerazione del particolare ruolo di supporto che le trasmissioni radiofoniche e televisive possono svolgere nel compito di educazione e di informazione degli allievi.

Nel corso degli anni, è stata largamente sperimentata la positività di un uso oculato dei mezzi radiotelevisivi e, d'altra parte, la concessionaria di Stato ha sviluppato, attraverso il dipartimento scuola-educazione, trasmissioni

di alto valore culturale e scientifico sempre più specificamente mirate ad aiutare il cammino formativo degli alunni di ogni ordine e grado.

La legge 2 dicembre 1951, n. 1571, prevede l'esonero dal canone di abbonamento alle radio audizioni a partire dalle scuole elementari e non fa menzione delle scuole materne. La ragione di tale omissione probabilmente va ricercata nel fatto che, all'epoca, si consideravano prevalenti gli scopi assistenziali della scuola materna e non era ancora chiaramente emerso alla coscienza del legislatore il suo ruolo educativo.

Proprio una piena considerazione di tale ruolo induce a proporre una modifica alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale proposito va, comunque, ricordato che, con un provvedimento amministrativo (circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351, protocollo 3619/73, del 27 dicembre 1980) di interpretazione della legge n. 1571 del 1951, è stata estesa la gratuità del canone alle scuole materne statali e comunali, lasciando quindi scoperte da tale beneficio le scuole materne libere. Con il presente disegno di legge si intende, quindi, coprire con modifica legislativa la estensione della gratuità del

canone alle scuole materne statali e comunali ed estenderla alle scuole materne libere ed alle scuole elementari private.

Naturalmente anche la considerazione delle scuole libere rientra all'interno del sostanziale rispetto del principio della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione e del diritto ad una completa parità di trattamento fra gli alunni, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della scuola che essi frequentano.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è aggiunto il seguente:

«L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e comunali e alle scuole materne non statali autorizzate, ivi comprese le scuole materne non statali gestite dalle province di Trento e Bolzano, ed alle scuole elementari private».